



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Prescrizioni relative alle comunicazioni di permanenza nell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Dipartimento Competente	Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura
Soggetto Emanante	Gloria MANARATTI
Responsabile Procedimento	Federico UGOLINI
Soggetto Responsabile	Gloria MANARATTI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

VISTO il Reg UE n. 2105/2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva.

VISTA la Legge 3 agosto 1998, n. 313, recante "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva" ed in particolare l'art. 3 "Commissioni di assaggio degli oli a denominazione d'origine" che sopprime l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata e lo sostituisce con l'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole;

VISTO il DM 7 ottobre 2021, "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313";

CONSIDERATO che il citato DM 7 ottobre 2021 introduce alcune importanti novità relative all'elenco dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 10, lett. a) del sopra citato DM 7 ottobre 2021, che stabilisce che i tecnici ed esperti debbano comunicare con apposita istanza, alle Regioni o alle Camere di commercio di competenza, ogni 3 anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte;

RITENUTO necessario definire il numero e la tipologia delle attività da svolgere nell'arco del triennio e conseguentemente la documentazione idonea alla dimostrazione dello svolgimento di dette attività;

VALUTATO inoltre opportuno, a seguito di consultazioni con il Sistema Camerale, prescrivere che gli iscritti trasmettano la documentazione a mezzo PEC alla Camera di Commercio di competenza e che successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, le Camere di Commercio comunichino al Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo i nominativi di coloro che hanno confermato l'iscrizione affinché l'elenco possa essere correttamente aggiornato escludendo i nominativi di coloro che non hanno presentato l'idonea documentazione alle Camere di commercio;

RITENUTO di stabilire che la documentazione idonea alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività di assaggio nell'arco del triennio, in funzione della data di iscrizione in elenco come sotto meglio specificato, consista in:

- a. autodichiarazione in cui gli iscritti dichiarino di aver svolto attività di assaggio, di formazione o di essere componente di un panel riconosciuto dal Ministero;
- b. attestato rilasciato da capo panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno una, tre oppure cinque giornate di assaggio, comprendenti almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;
- c. dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel riconosciuto dal Ministero;
- d. documentazione accettata da altre Regioni e Province Autonome qualora l'assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;

RITENUTO in particolare di prescrivere, in funzione della data di iscrizione all'elenco:

- 1) **Che gli iscritti in elenco con il DD n. 960 del 15 febbraio 2023** (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2022) trasmettano a mezzo PEC alla Camera di commercio di competenza, entro 30gg dalla data di approvazione del presente decreto, una autodichiarazione in cui dichiarino di aver svolto attività di assaggio, di formazione, indicandone la tipologia e fornendone una breve descrizione, oppure di aver operato in un panel;

- 2) **Che tutti gli iscritti precedentemente al DD n. 960/2023 e gli iscritti in elenco con il DD n. 865 del 7 febbraio 2024** (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2023) trasmettano a mezzo pec alla Camera di commercio di competenza entro il 28 febbraio 2027 uno dei seguenti documenti:
- a. attestato rilasciato da capo panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno una giornata di assaggio, comprendente almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;
 - b. una dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
 - c. documentazione accettata da altre Regioni e Province Autonome qualora l'assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
- 3) **Che gli iscritti in elenco con il DD 1497 del 27 febbraio 2025** (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2024), trasmettano a mezzo pec alla Camera di commercio di competenza entro il 28 febbraio 2028 uno dei seguenti documenti:
- a. attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno tre giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione);
 - b. una dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
 - c. documentazione accettata da altre Regioni e Province Autonome qualora l'assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
- 4) **Che a decorrere dall'anno 2029, tutti gli iscritti in elenco** trasmettano a mezzo pec alla Camera di commercio di competenza la comunicazione di permanenza nell'elenco, entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza del triennio decorrente dal relativo provvedimento di iscrizione o mantenimento uno dei seguenti documenti:
- a. attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno cinque giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;
 - b. dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
 - c. documentazione accettata dalle altre Regioni e Province Autonome qualora l'assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di stabilire che la documentazione idonea alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività di assaggio nel triennio, in funzione della data di iscrizione in elenco come sotto meglio specificato, consiste in:
- e. autodichiarazione in cui gli iscritti dichiarino di aver svolto attività di assaggio, di formazione o di essere componenti di un panel riconosciuto dal Ministero;
 - f. attestato rilasciato da capo panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno una, tre oppure cinque giornate di assaggio, comprendenti almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;

- g. dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel riconosciuto dal Ministero;
 - h. documentazione accettata da altre Regioni e Province Autonome qualora l'assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
- 2) di prescrivere che gli assaggiatori che intendano confermare l'iscrizione nell'Elenco trasmettano la documentazione di cui al punto 1 a mezzo pec alla Camera di Commercio di competenza e che successivamente, entro il 31/12 di ogni anno, le Camere di Commercio trasmettano al Settore servizi alle imprese e florovivaismo l'elenco dei nominativi di coloro che hanno confermato l'iscrizione;
- 3) di prescrivere, in particolare, che:
- a. **gli iscritti in elenco con il DD n. 960 del 15 febbraio 2023** (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2022) trasmettano a mezzo pec alla Camera di commercio di competenza, entro 30gg dalla data di approvazione del presente decreto, una autodichiarazione in cui dichiarino di aver svolto attività di assaggio, di formazione, indicandone la tipologia e fornendone una breve descrizione, oppure di essere componente di un panel riconosciuto dal Ministero;
 - b. **tutti gli iscritti precedentemente al DD 960/2023 e gli iscritti in elenco con il DD n. 865 del 7 febbraio 2024** (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2023) trasmettano a mezzo pec alla Camera di commercio di competenza entro il 28 febbraio 2027 uno dei seguenti documenti:
 - i. attestato rilasciato da capo panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno una giornata di assaggio, comprendente almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;
 - ii. una dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
 - iii. documentazione accettata da altre Regioni e Province Autonome qualora l'assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
 - d. **gli iscritti in elenco con il DD 1497 del 27 febbraio 2025** (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2024), trasmettano a mezzo pec alla Camera di commercio di competenza entro il 28 febbraio 2028 uno dei seguenti documenti:
 - i. attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno tre giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione);
 - ii. una dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
 - iii. documentazione accettata da altre Regioni e Province Autonome qualora l'assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
 - e. **a decorrere dall'anno 2029 in poi, tutti gli iscritti in elenco** trasmettano a mezzo pec alla Camera di commercio di competenza, entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza del triennio decorrente dal relativo provvedimento di iscrizione o mantenimento uno dei seguenti documenti:

- i. attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno cinque giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;
 - ii. dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
 - iii. documentazione accettata dalle altre Regioni e Province Autonome qualora l'assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
- 4) che in caso di mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 4 comma 10 lett. b) del D.M. 7 ottobre 2021 la Regione provvederà alla cancellazione dall'elenco sulla base di quanto previsto dal comma 5 del medesimo D.M.;
- 5) di pubblicare il presente atto e l'allegato parte integrante sul BURL e sul sito istituzionale;
- 6) Di trasmettere il presente decreto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ai panel riconosciuti dal Ministero operanti nel territorio regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.

Identificativo atto:

2026-AM-1803

Area tematica:

Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gloria MANARATTI Dirigente Responsabile di Giunta		-	09-03-2026 11:14
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria MANARATTI Dirigente Responsabile di Giunta		-	09-03-2026 11:14
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Federico UGOLINI		-	09-03-2026 09:46

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria